

No. 50317

**Belarus
and
Italy**

Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the Italian Republic on cooperation in the field of education. Trieste, 10 June 2011

Entry into force: *23 September 2011 by notification, in accordance with article 12*

Authentic texts: *Italian and Russian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Belarus, 21 December 2012*

**Bélarus
et
Italie**

Accord entre le Gouvernement de la République du Bélarus et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération dans le domaine de l'éducation. Trieste, 10 juin 2011

Entrée en vigueur : *23 septembre 2011 par notification, conformément à l'article 12*

Textes authentiques : *italien et russe*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Bélarus, 21 décembre 2012*

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

Accordo
tra il Governo della Repubblica di Belarus
ed il Governo della Repubblica Italiana
sulla cooperazione nel campo dell'Istruzione

Il Governo della Repubblica di Belarus ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati le Parti,

aspirando allo sviluppo di relazioni amichevoli tra i popoli bielorusso e italiano ed all'intensificazione dei contatti esistenti tra i due Stati,

convinti che la collaborazione nel campo dell'istruzione favorisca l'approfondimento dei legami e la migliore conoscenza reciproca tra i popoli,

considerati i vantaggi che ambedue le Parti possono trarre dal rafforzamento della collaborazione bilaterale, in conformità con le legislazioni nazionali degli Stati di appartenenza e, nel caso dell'Italia, con le vigenti normative comunitarie

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti mirano a creare le condizioni che permettano a ciascuna di esse di far conoscere ai cittadini dell'altro Stato la propria lingua, cultura, storia nazionale, letteratura, geografia, costumi e tradizioni.

Articolo 2

Le Parti incoraggiano lo scambio di visite di rappresentanti ufficiali dell'Amministrazione dell'istruzione nonché l'instaurazione di collaborazioni dirette nel campo della formazione tra le istituzioni

dell'obbligo, scuole medie speciali, istituti di formazione tecnico-professionale e le Università della Repubblica di Belarus e le istituzioni scolastiche, le Università e le istituzioni artistico - musicali della Repubblica Italiana.

Articolo 3

Le Parti favoriscono lo scambio di studenti delle scuole dell'obbligo di terzo grado, degli istituti di formazione tecnico-professionale e degli istituti di istruzione media speciale della Repubblica di Belarus e gli studenti delle scuole d'istruzione secondaria superiore della Repubblica Italiana sulla base di progetti che non graveranno finanziariamente sul bilancio delle due Parti e che siano conformi alla legislazione nazionale delle due Parti, anche con riguardo alla normativa sugli ingressi e sul soggiorno dei cittadini stranieri.

Articolo 4

Le Parti accolgono con favore eventuali proposte di incontri e di scambi di esperti finalizzati ad approfondire la reciproca collaborazione nel campo della formazione impartita, in Belarus, negli istituti di istruzione professionale, tecnica e media speciale e in Italia, nelle scuole d'istruzione secondaria superiore.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti può invitare studenti della scuola dell'obbligo e degli istituti di formazione tecnico-professionale e di istruzione media speciale della Repubblica di Belarus e della scuola primaria e secondaria

inferiore e superiore italiana a partecipare a concorsi ed olimpiadi scolastiche internazionali svolti nel proprio Paese.

Articolo 6

Le Parti favoriscono lo scambio di esperienze e promuovono - nel rispetto della normativa nazionale vigente in ciascuno dei due Paesi - la realizzazione di progetti congiunti nel campo della didattica e della sua gestione organizzativa, anche avvalendosi - ove possibile - degli strumenti offerti dall'Unione Europea.

Articolo 7

Ciascuna Parte, nell'ambito dei propri sistemi d'istruzione, favorirà l'insegnamento e lo studio della lingua e della cultura del Paese dell'altra Parte, con modalità che potranno essere definite dalle Parti, ove necessario, in successivi Protocolli attuativi.

Articolo 8

Le Parti incoraggiano lo scambio di manuali, materiali didattici, pubblicazioni e periodici, di risultati conseguiti nell'ambito di progetti congiunti, di altri materiali e fonti d'informazione riguardanti la formazione degli insegnanti nei settori degli istituti d'istruzione professionale, tecnica e media speciale della Repubblica di Belarus e della scuola d'istruzione secondaria superiore della Repubblica Italiana.

Articolo 9

Le Parti valutano positivamente lo scambio di informazioni e la partecipazione di specialisti in conferenze locali e internazionali, seminari, simposi, manifestazioni scientifiche, artistiche e culturali, svolti negli Stati di ciascuna Parte.

Articolo 10

Ove necessario, le Parti organizzano consultazioni reciproche allo scopo di predisporre programmi di lavoro finalizzati all'attuazione degli obiettivi del presente Accordo.

Luogo, tempo e modalità saranno concordati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11

Gli organi delegati dalle parti al coordinamento dell'attuazione del presente Accordo sono i seguenti:

per la Repubblica di Belarus – il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus,

per la Repubblica Italiana - il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per periodi successivi di uguale durata.